



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5246/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente

TRA

[REDACTED], rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. **[REDACTED]**, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina alla via **[REDACTED]**

OPPONENTE

E

[REDACTED] CASA DI CURA **[REDACTED]**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti **[REDACTED]**, Fulvio Zardo, Giobbe Zardo, Roberta Neri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** in Latina **[REDACTED]**

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 3.10.2019.



**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso per d.i. n. r.g. 3253/2017 la [REDACTED] Casa di Cura [REDACTED], chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a C. [REDACTED] e C. [REDACTED] il pagamento della somma complessiva di euro 39.299,78, oltre accessori e spese. Fondava il credito su fatture.

Con d.i. 1197/2017, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.

Con opposizione tempestivamente proposta, gli odierni opposenti eccepivano il mancato accordo in ordine alla determinazione del corrispettivo per le prestazioni rese dalla Casa di Cura, con conseguente determinazione secondo gli usi. Deducevano, inoltre, la violazione del principio di correttezza e buona fede per essere stato il contratto squilibrato in ragione dell'eccessiva onerosità delle somme richieste a fronte di una degenza di 83 giorni. Chiedevano, inoltre, la limitazione del dovuto entro la quota ereditaria dei singoli. In via riconvenzionale chiedevano la riconduzione del rapporto ad equità con restituzione di quanto corrisposto in eccesso.

Si costituiva ritualmente in giudizio la [REDACTED] Casa di Cura [REDACTED], deducendo che la defunta V. [REDACTED] aveva subito tre ricoveri presso la struttura resistente, che i primi due erano stati interamente saldati, senza alcuna contestazione, mentre per la fattura relativa al terzo ricovero era stato versato un acconto di euro 25.000,00.

Istruita documentalmente la causa, mutato il G.I., la causa, sulle



conclusioni in epigrafe, all'udienza del 3.10.2019, veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.

L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto intercorso tra le parti costituita dalle fatture. Le fatture costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto.

In sede di opposizione, ove le fatture siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999 n. 11629).

Nel caso di specie parte opponente non ha fornito prova del pagamento di quanto richiesto, essendo pacifico tra le parti che della fattura azionata è stato pagato solo un acconto di euro 25.000,00.

Invero i ricorrenti contestano che gli importi addebitati per le cure prestate siano sproporzionati ed eccessivi.

Innanzitutto va osservato che il pacifico pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta, determinando così l'inversione dell'onere della prova. (Tribunale Livorno, 17/06/2019, n.647).

Pertanto incombeva sugli opposenti dimostrare l'inesistenza del



debito e tale prova, non solo non è stata fornita, ma, sarebbe stata comunque del tutto in contrasto con l' adempimento, seppure parziale dell' obbligazione dedotta (Corte di Cassazione, II sez. civ., ordinanza n. 9097/2018 del 12 aprile 2018).

Il riconoscimento del diritto non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale ma può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. (Corte di Cassazione, Sezione VI, ord. 17 gennaio 2019, n. 1082).

Sotto questo profilo, pertanto, va rilevato come i ricorrenti abbiano dapprima pacificamente riconosciuto il credito vantato nella fattura n. 12387 del 25.5.2013, pagandone (incontestatamente) una parte a titolo di acconto, per poi contestare, invece, le tariffe al momento del saldo, quando era stata già data esecuzione al contratto.

Inoltre risultano saldati i compensi dovuti per due precedenti ricoveri, senza alcuna contestazione e con riconoscimento pacifico degli importi richiesti.

Si osserva, inoltre, che alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede è riscontrabile in capo alla condotta della opposta. Difatti alcun comportamento scorretto risulta provato in capo alla convenuta opposta, la quale ha offerto la propria prestazione professionale in regime di sanità privata, senza costrizioni o reticenze, rientrando nella libera scelta del cittadino-paziente se rivolgersi ad una struttura pubblica oppure ad una privata con la conseguenza che in tale ultimo caso sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni sanitarie. Alcun obbligo informativo certamente può ritenersi gravante sulla casa di cura privata di informare dell' esistenza di strutture pubbliche, posto che è ben noto e di comune esperienza a tutti i cittadini che esiste un



sistema sanitario pubblico a carico dello Stato ed un sistema sanitario privato cui il cittadino per scelta ed esigenze insindacabili può decidere di rivolgersi.

D'altronde gli oppositori hanno ben usufruito delle cure prestate nei confronti della loro madre in occasione di due ricoveri, non contestando alcunchè circa la congruità del corrispettivo rispetto alle prestazioni sanitarie rese, né lamentandosi in ordine alla bontà delle cure prestate e così fino al pagamento dell'acconto della fattura relativa all'ultimo ricovero.

Si osserva, inoltre, che la riduzione del contratto ad equità è l'operazione volta a correggere un difetto genetico ovvero esecutivo del contratto, attraverso cui, per evitare la rescissione (art. 1450 c.c.) o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), si modificano le condizioni del contratto in modo da contemperare equamente gli interessi dei contraenti.

Ed invero nel caso in esame non sussistono certamente i presupposti per la rescissione.

E difatti l'articolo 1448 c.c. recita *“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.”*

Pertanto presupposti della rescissione per stato di bisogno sono: lo stato di bisogno; lo squilibrio tra le prestazioni nella misura della metà, l'approfittamento. Il termine di prescrizione dell'azione è di un anno.



Nel caso di specie i fatti così come rappresentati non integrano certamente gli estremi della fattispecie di rescissione, non risultando neppure dedotto uno squilibrio nella misura della metà, o quale sia stato l'approfittamento dello stato di bisogno, né l'azione è stata intrapresa nel limite temporale di un anno prescritto dalla legge.

Altra ipotesi di riconduzione ad equità del contratto prevista dall'ordinamento è quella di cui all'art. 1467 c.c.: *“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*

Anche tale ipotesi normativa non si attaglia alla situazione di fatto prospettata. Non si tratta, infatti, di contratto a prestazioni corrispettive, l'onerosità non è sopravvenuta, ed, inoltre la risoluzione opera ex nunc, lasciando, pertanto, intatte e dovute le prestazioni già maturate.

Nel caso in esame è provato documentalmente quali fossero le cure prestate alla V. [REDACTED]

La cartella clinica, anche se di casa di cura privata, rappresenta comunque lo svolgimento dell'attività diagnostica e terapeutica svolta, ed il medico, pur se svolge attività libero professionale all'interno di casa di cura privata, rimane sempre esercente di un servizio di pubblica necessità.

Né d'altra parte, i ricorrenti, sui quali gravava l'onere, hanno



allegato alcunchè a fondamento dell'assunto che le cure prestate fossero diverse da quelle trascritte in cartella clinica. Difatti *“la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio.”* (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552).

Priva di pregio, infine, è l'eccezione che il decreto ingiuntivo così come formulato ingiunga di pagare in solido. Nel decreto ingiuntivo, infatti, alcuna menzione espressa è stata fatta in ordine al pagamento in via solidale dell'importo.

D'altronde se l'obbligazione è divisibile (come è divisibile nel caso di specie, trattandosi dell'obbligazione di pagare una somma di denaro), salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va temperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Così l'art. 1294 c.c. che stabilisce che *“i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”* (Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 21904). Nel caso di debiti ereditari è la stessa legge il titolo che dispone la parziarietà dell'obbligazione pro quota, né il decreto ingiuntivo opposto ha derogato alla disciplina legislativa.

Per quanto già esposto, va pertanto rigettata anche la domanda riconvenzionale di riduzione ad equità e conseguente restituzione.

L'opposizione deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.



37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:

- a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 1197/2017, emesso il 13.6.2017 dal Tribunale di Latina, che acquista definitiva esecutività;
- b) rigetta la domanda riconvenzionale;
- c) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 5.534,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.

Così deciso in Latina il 22.3.2020

Il Giudice

Dott.ssa Laura Gigante

